




Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 1-2020 - CONTRIBUTI 4

ISSN 2724-2161

Gian Savino Pene Vidari

CONTRIBUTO SUI PERIODICI ITALIANI
DEL PRIMO OTTOCENTO
IN TEMA DI “JURISDICTION”

Editoriale Scientifica

Gian Savino Pene Vidari

CONTRIBUTO SUI PERIODICI ITALIANI
DEL PRIMO OTTOCENTO
IN TEMA DI “IURISDICTION”

Quando, più di un ventennio fa, il Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano mi ha invitato a proporre un argomento per collaborare alla 'miscellanea' su “Il Piemonte alle soglie del 1848” ho scelto di esaminare brevemente *La magistratura e i codici*, con la prospettiva di valutare quanto l'introduzione dei codici sabaudi avesse inciso sulla posizione della magistratura¹. In effetti sin dagli anni iniziali dei miei studi mi è sembrato che la storia del diritto dovesse considerare fra i punti centrali dei propri interessi l'applicazione concreta della disciplina giuridica e quindi avesse fra i primi suoi obiettivi l'applicazione delle norme entro la società, quindi in specie da parte del giudice². Si trattava di un'idea personale, solo marginalmente in linea con la tendenza della storia giuridica, tesa ai suoi inizi a studiare soprattutto la legislazione (fra Ottocento e primo Novecento) e portata poi alla scienza giuridica ed alle opinioni e costruzioni dottrinarie dei giuristi (in specie nel Novecento). Anch'io posso essermi adeguato a questi filoni³ ma ho nel complesso sempre preferito occuparmi di quello che ha preso oggi perlopiù la dizione generale di “diritto vivente”, alla cui ricostruzione tende ad ispirarsi più in particolare il programma editoriale della nuova rivista «*Iurisdictio*».

¹ G.S. PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cur. di U. Levra, Carocci, Torino 1999, pp. 207-221.

² In connessione con i tre volumi riguardanti l'edizione degli *Statuti di Ivrea*, Deputazione Subalpina di storia patria, Torino, I 1968, II 1969, III 1974, ho infatti pubblicato, dopo un'ampia ricerca d'archivio, *Violazioni commerciali ed applicazione pratica del diritto statutario nei primi anni della dominazione sabauda di Ivrea (1313-1347)*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, III, Giappichelli, Torino 1969, pp. 611-630 e *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, 68 (1970), pp. 158-211.

³ *Ricerche sul diritto agli alimenti. L'obbligo 'ex lege' dei familiari nei giuristi dei secc. XII-XIV*, Giappichelli, Torino 1972; *Cultura giuridica*, in *Torino città viva. Da capitale a metropoli. 1880-1980*, Centro Studi Piemontesi, Torino 1980, pp. 839-855; *Stato sabauda, giuristi e cultura giuridica*, in *Studi piemontesi*, 15 (1986), fasc. 1, pp. 135-141.

Il progetto scientifico di avviare una nuova rivista mi sembra sempre encomiabile, perché indica un programma di nuovi studi scientifici, che non può se non allargare l'impegno e le conoscenze della materia, oggi fors'anche favorito dalla nuova tecnica informatica, che permette di superare il peso – anche finanziario – di una rivista stampata. Da quasi mezzo secolo mi occupo della più risalente rivista della nostra materia e conosco direttamente l'impegno – sia personale che economico – necessario: proprio per questo mi compiaccio di questa nuova iniziativa e formulo i migliori auguri, come ho fatto per le altre precedenti, pur sapendo che il prestigio e le dimensioni internazionali dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, partiti nel 1972 un po' in sordina ma poi esplosi a livello mondiale, è praticamente inarrivabile⁴.

Mi permetto pure, in questo caso, di cercare di offrire alla rivista un mio contributo un po' affrettato, frutto di studi passati che non ho potuto riprendere, ampliare o completare in questo periodo per la chiusura delle biblioteche a cui faccio normalmente riferimento, a causa di una crisi epidemico-sanitaria che non è ancora del tutto passata. Il contributo potrebbe essere forse più rifinito, se i mezzi ed i tempi consentissero maggiore disponibilità: mi auguro, comunque, di riuscire a fornirlo in modo valido, per quanto lo consentono i dati già in mio possesso o frutto di altrui studi già editi.

In primo luogo, «*Jurisdictio*» sembra proporre l'attenzione per ricerche o riflessioni sui rapporti fra giudici, amministrazione della giustizia ed ambiente circostante – più o meno giuridico – ed ha quindi già un connotato preciso, che – tra l'altro – proprio in questi giorni in Italia la piena crisi del Consiglio Superiore della Magistratura pone addirittura pure riguardo alla posizione costituzionale ed all'autogoverno della nostra magistratura, che non esiste nella vicina Francia, da cui ci sono a suo tempo giunte molte libertà costituzionali, ma nemmeno in quell'Inghilterra, che ne è un altro secolare esempio. La stessa attuale posizione del magistrato italiano, un giurista giovane vincitore

⁴ Nelle «*Comunicazioni*» dell'annata LXXXV (2012) della *Rivista di Storia del diritto italiano* ho avuto modo di felicitarmi per l'avvio della nuova rivista storico-giuridica informatica *Historia et ius* (p. 387) e di commentare il successo ormai sovracontinentale dei *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* in occasione del congresso internazionale svoltosi a Firenze nell'ottobre 2012 per il quarantennio della rivista.

di un concorso “tecnico”, sulla cui carriera più che mai oggi discute la politica, sovrappostasi all’antico autoritarismo regio, può porre allo storico parecchie riflessioni su vicende precedenti, ma pure ad ogni giurista positivo interrogativi sulla sua figura odierna e futura. La rivista quindi è aperta a studi – come il mio – di carattere storico, ma anche a valutazioni che dal passato possono guardare al futuro circa la posizione del giudice entro e verso la società.

Un punto a mio giudizio di forte cesura è stato in Europa continentale il passaggio dall’*ancien régime* al periodo postrivoluzionario francese, influenzato dall’idea illuministica che il giudice sia teoricamente il puro esecutore della legge voluta dal popolo tramite i suoi rappresentanti, eguale per tutti i “cittadini”. Non sarà sempre di fatto così, ma questo può presentarsi come il quadro entro il quale si concepisce la figura attuale del giudice, che si trova peraltro a dover rispondere a problemi fors’anche ignorati dalla legge. La creazione nel 1790 in Francia di una Corte di Cassazione, strumento di un’unica interpretazione ed applicazione omogenea della norma in tutto lo Stato, ne è una delle conseguenze teoriche principali. Nello stesso momento in cui cadeva il principio del “precedente”, che in passato consentiva ai Magistrati Supremi di inserirsi nel meccanismo di produzione delle norme, e quindi perdevano rilievo quelle raccolte delle loro “decisiones” commentate e sparse in tutta l’Europa dello *ius commune*,⁵ si manifestava quindi l’esigenza per ogni giurista votato alla pratica del diritto (tanto avvocato quanto giudice) di conoscere via via le sentenze e motivazioni della Corte di Cassazione da seguire per l’interpretazione della legge. Le edizioni delle raccolte giurisprudenziali continuarono quindi ad essere necessarie, ma con una piena modificazione dei loro obiettivi.

Poco prima della Rivoluzione il Guyot ha avviato un *Dictionnaire universel et raisonné de jurisprudence*⁶ ancora collegato con l’ordinamento prerivoluzionario, che però – acquistato dal Merlin de Douai – si è presentato poi pure già aggiornato secondo la nuova impostazione

⁵ La più nota raccolta francese dell’epoca era quella di C.J. FERRIÈRE, *Dictionnaire de droit et pratique contenant l’explication des termes de droit, de coutume et de pratique*, Brunet, Paris 1749³.

⁶ J.N. GUYOT, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale*, Panckoucke, Paris 1777, poi Visse, Paris 1784-1785².

postrivoluzionaria⁷ ed a maggior ragione seguirà la legislazione napoleonica nell'edizione successiva, ormai dopo un decennio circa dall'inizio della Restaurazione⁸. Si trattava di una raccolta organica per argomenti che poteva risultare utile per le nuove collezioni di Giurisprudenza, in fase di avviamento o riorganizzazione. La più antica fra esse, risalente alla seconda metà del secolo XVIII, era il *Journal du palais*, periodico dedicato a tenere informati i pratici di *ancien régime* sulle principali novità (legislative, giurisprudenziali e professionali) riguardanti i “*bureaux*” degli avvocati, riorganizzatosi verso il 1800-1801 per adeguarsi alla notevole e frequente innovazione del periodo. La rivista giurisprudenziale che sembra aver goduto ben presto ampio successo è peraltro quella di Jean Baptiste Sirey (dedicata «à Monsieur de Maleville»), cioè il *Recueil général des lois et des arrêts en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public*, a cui nel 1802 ha unito la raccolta della *Jurisprudence du Tribunal de Cassation* con le sentenze dell'annata del 1801⁹. A ciò si aggiunga il *Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation* edito in via ufficiale dal 1798 in due serie, una in materia civile e l'altra in quella penale¹⁰, ma in seguito non considerato più rappresentativo per il primo decennio dagli “*arrêtistes*” francesi¹¹.

⁷ PH. A. MERLIN, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, Garney, Paris 1807-1809.

⁸ Ciò avverrà con l'edizione, avviata nel 1825 a Bruxelles (ed. Tarlier) e con quella successiva di Parigi del 1827.

⁹ J. B. SIREY, *Recueil général des lois et des arrêts, en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public*, impr. L.E. Hernan, Paris s.d. [mais 1801], tome I (antérieur à l'an X, années 1800 et 1801. L'ampia I^e partie (coll. 488) è tutta dedicata alla *Jurisprudence de la Cour de Cassation*, tanto che questa sarà pure incorporata dal resto. La II^e partie riguardava invece «Lois et décisions diverses». Questa raccolta giurisprudenziale (con ristampe soprattutto del primo quindicennio) andrà avanti regolarmente per tutto il secolo e sarà il modello ispiratore di parecchie altre successive. Ne segue più in particolare le vicende L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Giuffrè, Milano 2002, p. 264 (nota 43).

¹⁰ F. MASTROBERTI, *Il “culto” della sentenza tra Ottocento e Novecento: dalle raccolte di giurisprudenza alla nota a sentenza*, in *Historia et ius*, 14 (2018), paper 9, p. 4.

¹¹ La legge del 27 novembre 1790 prevedeva la stampa di tutti i «jugements» della Cassazione testé istituita (tit. I, art. 12). In effetti, le vicende e le vischiosità di questi primi anni non hanno consentito un'edizione e soprattutto una conservazione completa di tali sentenze, al punto che il Patris, editore del *Journal du palais*, in occasione della terza riedizione, ne ha deciso una ricerca e riedizione completa (di cui spiega le tappe), come appare appunto nel primo tomo di tale terza edizione (*Journal du palais*).

L'impostazione del Sirey (sin dal primo numero, molto ben fornito di abbonati) nel riportare nella parte prima del suo *Recueil* le sentenze della Cassazione è stato il modello più apprezzato sul piano sia editoriale che comunicativo: 2 o 3 parole-guida per argomento (in caratteri chiaramente evidenti) da 1 a 3 quesiti [da cui scaturirà la futura "massima"], sovente già con la risposta; le parti; l'esposizione sintetica del caso; la sentenza con motivazione; la data ed i giudici¹². Sin dalla seconda annata, inoltre, si è adottata già – seppure saltuariamente – la soluzione di riportare la sola "massima" [e non la sentenza] per i casi ritenuti meno significativi.

La fortuna immediata del *Recueil* del Sirey ha indotto il più risalente *Journal du palais* ad avvicinarne l'impostazione, pur continuando a dare lo spazio precedente all'aggiornamento della legislazione, in armonia con la sua tradizione anteriore e con un'impostazione tendenzialmente cronologica, come indicava la stessa denominazione di "journal"¹³. Dal 1804 tali periodici sono stati affiancati dalla *Jurisprudence du Code civil* di Bavoux-Loiseau, varata dopo l'emanazione del nuovo codice civile, attenta alla sua nuova giurisprudenza, di fronte ai notevoli cambiamenti normativi introdotti dal Code Napoléon¹⁴.

L'impostazione di questo filone di riviste era partito da un abbonamento a periodici ("gazzette", "bollettini", raccolte di leggi ed editi, ecc...) che riportavano con regolarità innovazioni legislative, suddi-

Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Troisième édition par Ledru Rollin, Paris 1838, pp. V-VIII [Avis de l'éditeur pour la troisième édition du Journal du palais].

¹² Non erano riportati gli avvocati patrocinanti per non offrire un'indiretta pubblicità ai diversi studi professionali.

¹³ Ancora nel 1838 l'editore Patris difenderà l'impostazione cronologica, affiancata da ampi indici e repertori per materia: Avis de l'éditeur pour la troisième édition du Journal du palais, in *Journal du palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française. Troisième édition par Ledru Rollin*, cit., pp. V-VI. Il "Journal" nel frattempo cambia stamperia, ma – nonostante la concorrenza ormai abbastanza ampia – regge praticamente anch'esso a lungo, grazie ad un buon servizio fornito agli abbonati.

¹⁴ Di questa ed altre riviste francesi riguardanti il codice civile ha illustrato vicende e caratteristiche a suo tempo E. MEYNAL, *Les recueils d'arrêts et les arrêtistes*, in *Le Code Civil 1804-1904. Livre du centenaire*, Paris 1904, p. 177 ss. In Italia ha seguito queste vicende ed alcune di quelle successive nella nostra penisola SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., pp. 251-296.

visse sovente in “parti”, (ad es. civile, penale, amministrativa), ciascuna con una propria numerazione autonoma: a breve periodo (settimanale, quindicinale, al massimo mensile) l’abbonato riceveva direttamente per posta dall’editore un fascicolo periodico di una di queste “parti”, che i diversi curatori (per lo più avvocati) avevano preparato e fatto stampare. L’abbonato inseriva il fascicolo (o anche solo alcune pagine di fascicoli tra loro diversi ma riguardanti la “parte” a cui si riferivano) nella “parte” di appartenenza: alla fine dell’annata egli riuniva tutto quanto aveva via via ricevuto in ordine sparso, facendo rilegare in volume l’annata così progressivamente – anche se un po’ disordinatamente – composta, in modo definitivo ed organico¹⁵.

Questo meccanismo di pubblicazione per fascicoli differenziati entro le varie “parti” è stato applicato naturalmente per comodità e rapidità di composizione, pubblicazione e spedizione postale anche alle nuove raccolte di Giurisprudenza spesso divise in “parti”, che l’abbonato separava quando riceveva per posta il fascicolo periodico, tenendo conto della numerazione progressiva autonoma di ciascuna “parte” (ad es. dir. civile, dir. penale, dir. pubblico), che solo alla fine dell’annata veniva a prendere la composizione organica definitiva, senza dipendenza dal momento in cui le pagine erano giunte per posta. Tale sistema (più prolisso da descrivere che da realizzare) consentiva ai redattori della raccolta di organizzarne la stampa in modo autonomo nelle diverse “parti” e di essere più rapidi nella spedizione postale. Da tale impostazione derivava il titolo generale dell’opera di “Journal”, di “Repertoire”, di “Recueil”, che solo con la fine dell’annata prendeva la sua veste definitiva. Il progresso tecnico¹⁶ favoriva questa soluzione e consentiva anche ad uno studio professionale di provincia o di modeste dimensioni di aggiornarsi – con una spesa sopportabile – sulle sentenze più recenti emanate nella capitale dello Stato e della zona, men-

¹⁵ A volte il colore o la caratteristica della carta su cui erano pubblicate le diverse “parti” potevano presentare anche qualche differenza, perché nell’ “assemblaggio” finale dell’annata fosse più facile la riunione.

¹⁶ Si trattava di una migliore organizzazione postale, di un più efficace collegamento immediato fra editore ed abbonato (che entravano in rapporto diretto, superando il passaggio dal libraio), di una migliore organizzazione redazionale dei diversi collettori delle sentenze e della loro rispondenza immediata nei confronti dell’editore che – ricevuto l’abbonamento – doveva rispettare con rapidità le attese del cliente-giurista (per lo più avvocato).

tre in precedenza solo i grandi studi potevano seguire le novità, con personale apposito e con aggiornamenti spesso manoscritti, reperibili tramite repertori alfabetici di studio.

A mio giudizio la soluzione adottata dal Sirey è stata quella poi più seguita. L'espansione napoleonica oltre la Francia può aver posto problemi di comprensione linguistica, ad esempio in Italia, ma il francese nel secolo XVIII era diffuso nell'ambiente colto; soprattutto in Piemonte (ma pure in Liguria) non creava problemi. La conoscenza di opere giuridiche straniere in lingua originale creava comunque nella nostra penisola parecchie difficoltà e nell'Ottocento ne sono state effettuate numerose traduzioni, su cui si è soffermata a suo tempo Maria Teresa Napoli¹⁷. In Lombardia si è pensato ad una traduzione della raccolta del Sirey, anche in connessione con l'estensione al Regno d'Italia del *Code civil*: essa è giunta a conclusione a Milano in modo almeno parziale nel 1806-08 per le prime 7 annate. Ne ha avviato l'edizione il libraio Sonzogno nel 1806¹⁸ accanto ad altre note opere giuridiche francesi inserite in una propria collana di «Biblioteca di giurisprudenza italiana». ¹⁹ In effetti, però, si tratta di una traduzione non solo piuttosto approssimativa ma anche monca. Ad esempio, alla dedica iniziale del Sirey al Portalis è sostituita quella al presidente emerito della Cassazione milanese, sul piano comunicativo la veste grafica è molto meno incisiva di quella parigina e soprattutto l'editore milanese si permette di non riportare con fedeltà tutte le sentenze pubblicate dal Sirey²⁰. Le critiche a suo tempo formulate da Marino Berengo rispetto a questo editore, perché ispirato da mero carattere speculativo,

¹⁷ M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, voll. 2, Jovene, Napoli 1986.

¹⁸ J. B. SIREY, *Giurisprudenza del Tribunale di Cassazione o compendio di tutte le sentenze di rigetto...*, Sonzogno, Milano 1806-1808, voll. 7; cfr. pure NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., II (Repertorio), p. 10 (nota 35), SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., pp. 268-269 (nota 38).

¹⁹ NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., II (Repertorio), pp. 11, 14, 17-18, 21-23, 32-36, 38-39, 41.

²⁰ Ad esempio salta il tomo I del Sirey, per iniziare la prima parte della sua annata con la sentenza iniziale del tomo II (sul ricorso di Vincent Bourgneuf). Rispetto all'edizione francese, la traduzione segue un ordine parzialmente diverso ed omette inoltre alcune sentenze. Basta d'altronde confrontare, anche solo dal punto di vista visivo, la mole dell'edizione italiana (presentata peraltro come traduzione di quella transalpina...) rispetto a quella francese per rendersene facilmente conto.

sembrano da condividere²¹. Lo stesso editore milanese pubblicava nel 1807 la traduzione di una delle più usate raccolte giurisprudenziali francesi del *Code civil*, da poco entrato in vigore nella penisola, quella di Bavoux-Loiseau, seguito da analoghe iniziative a Napoli ed a Firenze²².

Queste prime riviste di Giurisprudenza avevano come obiettivo quello di portare a conoscenza degli abbonati le sentenze emesse, cercando di facilitarne la consultazione. Era comprensibile che si fossero sviluppate in primo luogo in Francia, ma l'intervento dei collettori – perlopiù avvocati – era quello di facilitarne la consultazione senza entrare nel merito. Potevano al massimo intervenire per sintetizzare oppure omettere i passi considerati insignificanti, ma tutto finiva lì. La novità stava nell'estensione dell'accesso alla loro conoscenza per un molto maggior numero di giuristi. È stato inoltre comprensibile che – diffusasi l'influenza del diritto francese in Italia – traduzioni più o meno corrette abbiano portato il mercato editoriale ad estendere la traduzione alla nostra penisola a favore di giuristi che non conoscevano la lingua transalpina, i quali erano peraltro alla ricerca di qualche punto di riferimento, dopo l'entrata in vigore dei codici napoleonici: tale netto cambiamento ha reso sul piano formale – ma non sempre del tutto su quello sostanziale – quasi inutili i poderosi secolari volumi dello *ius commune*.

Nel frattempo anche in Italia un giurista del calibro di Gian Domenico Romagnosi predisponne a Milano un proprio *Giornale di giurisprudenza universale*, concepito nel 1805 ma realizzato dopo l'emanazione dei codici del Regno d'Italia: si trattava di un lavoro autonomo, di prospettiva perlopiù pubblicistica, nel quale le sentenze della Corte di Cassazione [milanese] e quelle delle Corti d'Appello del regno erano riportate tramite un elenco limitato di massime²³.

In analogia con l'esempio francese, sono nate anche in Italia inizia-

²¹ M. BERENGO, *Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione*, Einaudi, Torino 1980, pp. 54, 84-87.

²² NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., II (Repertorio), pp. 11 (n. 39), 18-19 (n. 67 per Napoli, ed. Sangiacomo, anni 1809-1811 e n. 68 per Firenze, ed. Pagani, anni 1809-1810). SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., p. 269 (n. 58 attribuisce all'edizione milanese del Sanzogno 37 volumi).

²³ *Giornale di giurisprudenza universale*, stamperia Malatesta, Milano 1811-13, tomi I-VI.

tive simili, tese a divulgare con lo stesso sistema transalpino sentenze emanate dai nuovi tribunali instaurati dai francesi nei nostri territori. Mi sembra che il caso più risalente sia quello piemontese, giunto a diffusione editoriale già nel 1805. All'epoca le terre subalpine erano ormai parte immediata dell'impero francese: si rifacevano quindi direttamente alle raccolte francesi, di cui i giuristi locali conoscevano la lingua. Per l'intraprendenza di alcuni di questi, per lo più avvocati, di per sé non contrari al nuovo sistema codificato, era stata fondata una "Académie de jurisprudence de Turin"²⁴: questa dal 1805 al 1812 ha pubblicato con cadenza semestrale un *Recueil de jugemens prononcés par les Tribunaux établis dans la 27^e Division militaire*²⁵, con l'obiettivo primario di diffondere agli abbonati le nuove sentenze e quindi di far conoscere con una certa forma di propaganda per il 'nuovo' sistema giuridico e giudiziario le recenti impostazioni ad ogni operatore giuridico, per favorirne un'unità interpretativa, in grado di raggiungere anche le zone [e gli studi professionali] più distanti da Torino. I collettori univano al metodo già sperimentato dal Sirey un dettagliato indice finale, che favoriva l'abbonato, ed inoltre riportavano pure quelle che reputavano le più significative sentenze della Cassazione o di altri rilevanti Tribunali francesi, con l'aspirazione di far conoscere meglio anche l'interpretazione del nuovo diritto imperiale. L' "Accademia" si faceva inoltre carico di provvedere alla difesa giudiziale degli indigenti, sostenuto con i proventi delle vendite del periodico²⁶, dato che il seco-

²⁴ Ne facevano parte, fra gli altri, l'avv. Barbaroux (come noto, futuro Guardasigilli carloalbertino, propulsore dei codici sabaudi), l'avv. Cauda (futuro fautore dei codici durante la Restaurazione), l'avv. Colla (su cui E. GENTA, *Figure di giuristi giacobini piemontesi. Luigi Colla*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 89 (2016), pp. 47-70), l'avv. Galvagno (futuro ministro liberale sabardo): C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, Roux e Favale, Torino 1881, I, p. 405 afferma che si trattava «dei distinti patrocinatori di quell'epoca».

²⁵ *Recueil de jugemens prononcés par les Tribunaux établis dans la 27^e Division militaire, depuis leur installation, sur les points les plus importants de l'ancienne et nouvelle législation publié par l'Académie de jurisprudence de Turin*, Turin s.d. [ma 1805, come si deduce dalla data della nota editoriale di p. 238 del vol. I]. A partire dal vol. IV la raccolta esce datata (1806), con l'indicazione di stampatori spesso diversi. Sino al vol. IV (cioè per le annate 1805 e 1806) il testo è in francese nella pagina sinistra, in italiano in quella destra; dal vol. V (1807) è usato solo il francese.

²⁶ Ciò si desume dall'*avis* agli abbonati pubblicato al termine del tomo III, ed è ripetuto nell'*annonce* iniziale del tomo IV per sollecitare il pagamento dell'abbo-

lare “Avvocato dei poveri” di tradizione sabauda era scomparso con le recenti riforme²⁷: aveva quindi anche uno spirito ‘sociale’ che però l’ha economicamente trascinato in passivo e costretta ad interrompere la pubblicazione sin dal 1812, quando cioè l’impero napoleonico era ancora in auge²⁸. Il *Recueil* dopo una prima annata di rodaggio ha avuto un discreto prestigio anche oltre il Piemonte: si può presumere che grazie ad esso alcune sentenze della Corte d’appello di Torino siano state poi riportate anche dal Sirey²⁹.

Un’iniziativa pressoché analoga pochi anni dopo sorgeva a Genova con il *Recueil des arrêts notables, en matière civile et commerciale, rendus par la Cour impériale de Gênes* edito per iniziativa del “*Conseil de discipline des avocats*” di Genova, per gli anni 1812 e 1813³⁰ con l’evidente funzione di diffondere la conoscenza delle sentenze e delle motivazioni della Corte d’Appello genovese, raccolta poi probabilmente interrotta dalla caduta della dominazione napoleonica nel 1814. Queste iniziative di associazioni di avvocati, in accordo con le rispettive Corti d’appello, rappresentavano lo strumento per far conoscere

namento, col rammarico per la necessità fine delle pubblicazioni al termine del tomo XIV (p. 525).

²⁷ F.A. GORIA, *L’avvocatura dei poveri. Vicende del modello pubblico dal Piemonte all’Italia*, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 194-195.

²⁸ Nel 1812, infatti, l’*Académie* comunica con rammarico di doversi sciogliere e di dover interrompere la pubblicazione del *Recueil* sommersa dai debiti «pour l’interêt des pauvres et pour l’interêt du public» (vol. XIV, p. 525, ultima del volume, in cui è contenuto l’*avis*). Il vol. XIV (1812) è l’ultimo esistente, sebbene N. BIANCHI, *Storia della monarchia piemontese dal 1773 al 1861*, IV, Torino 1885, p. 74 affermi in proposito che l’Accademia è durata ancora sino alla caduta napoleonica, cioè al 1814.

²⁹ C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, cit., p. 407 ricorda d’altronde – in modo fin troppo encomiastico – la fama di cui godeva anche presso Napoleone la Corte d’appello di Torino. Per esperienza diretta posso dire che questo *Recueil* mi è stato molto utile, nonché di facile consultazione, quando ho redatto il mio contributo su *Famiglia e diritto di fronte al “code civil”* in *Ville de Turin*, cur. G. Bracco, Città di Torino, Torino 1990, II, pp. 63-91. Ancor più di recente se ne è giovata pure, con altri documenti inediti, C. BONZO, *L’esperienza dell’arbitrato nel Piemonte napoleonico quale alternativa alla giustizia pubblica*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 91 (2008), pp. 217 e 226-242.

³⁰ La notizia proviene da L. SINISI, *Niccolò Gervasoni, avvocato, arrêteste e magistrato fra Restaurazione ed Unità*, in *Giuristi liguri dell’Ottocento*, cur. G.B. Varnier, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova 2001, p. 30 (nota 21), ripresa poi pure nel libro *Giustizia e giurisprudenza nell’Italia preunitaria*, cit., p. 270 (nota 61).

nell'ambiente dei giuristi locali l'attività dei propri nuovi supremi organi giudicanti locali, in modo forse più modesto ma comunque in parallelo con quanto avveniva in Francia: tali raccolte aspiravano qui anche a dare fiducia e prestigio ai nuovi magistrati napoleonici, fiduciosi nella serietà del loro lavoro, cioè delle loro motivazioni, sottoposte tramite questa estesa pubblicità al vaglio delle valutazioni dell'ambiente giuridico circostante. Per il momento i giudici sembravano favorevoli a veder circolare le motivazioni delle sentenze, per lo più senza commenti³¹, convinti della favorevole accoglienza del loro operato. Il rispetto, quasi commovente, per l'attività del giudice faceva di questi primi collettori italiani, attenti esecutori del modello francese, più dei propagatori di conoscenza della giurisprudenza delle proprie Corti che dei motivati 'discussant' delle loro decisioni e motivazioni. Una valutazione critica, anche costruttiva, era estranea agli obiettivi di questi primi nostri *Recueils*: bastava loro fare opera di informazione presso i colleghi. Questi iniziali esempi italiani³² del periodo napoleonico avviano quindi un 'genere' che col tempo prenderà vigore anche da noi, ma che in questo primo momento iniziale è puramente descrittivo, in armonia nello stesso tempo con il nuovo sistema del diritto codificato e con la motivazione pubblica delle sentenze, che avevano sostituito l'impostazione dell' *ancien régime*.

In questo contesto, deve essere tenuta presente in modo particolare la vicenda del Regno di Napoli, sintetizzata di recente da Francesco Mastroberti³³, ove la codificazione francese introdotta da Murat non era stata formalmente abolita dal ritorno borbonico e nel 1817, in attesa del nuovo codice, un Decreto Reale del 25 agosto ha previsto che un *Supplemento della collezione delle Leggi* stampasse le decisioni (con dispositivo e motivi) della Corte Suprema di Giustizia, divise in una sezione civile ed in una penale, in modo da diffonderne «il più che possibile la conoscenza» presso i giudici, gli studi professionali, gli

³¹ Nella mia analitica consultazione del *Recueil* torinese ho trovato solo in rarissimi casi qualche nota esplicativa del fatto, della sentenza o della motivazione; non mi ricordo critiche o commenti.

³² Una *Raccolta di decisioni della Corte d'appello di Firenze* [naturalmente in italiano, data la regione, non certo in francese], è avviata a Firenze sin dal 1809 dagli avvocati Vallerini e Tenderini, secondo quanto riferisce la miscellanea di G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Giuffrè, Milano 1981, p. 431 (nota 16).

³³ MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 5-6.

operatori del diritto e l'opinione pubblica. Con un certo ritardo, ma proprio nel periodo della "politica dell'amalgama" l'illuminato ministro Donato Tommasi aspirava a proseguire quella diffusione della conoscenza dell'opera dei giudici, che ne accoglieva il principio della trasparenza. La pubblicazione si è però protratta per un solo biennio, e negli Abruzzi per un solo anno³⁴. Anche nel Regno di Napoli quest'iniziativa, per di più pubblica, di diffusione della conoscenza dell'operato del giudice, scompariva.

In Italia il sospetto sull'opportunità della pubblicizzazione dell'operato del giudice non ha retto, a mio giudizio, al clima politico della Restaurazione. I moti del 1820-21 hanno acuito questa situazione: per comodità di diffusione delle conoscenze negli anni fa il 1821 ed il 1848 e per pura convenienza sia editoriale che professionale alcuni collettori cercheranno di procurarsi le sentenze dei giudici (spesso sospettosi e gelosi del loro stesso operato), ma si tratterà sempre di opera privata, complicata da confezionare ed a volte persino un po' difficile da diffondere a causa di locali iniziative censorie³⁵. La nostra cultura giuridica non era d'altronde per lo più in grado in questi primi decenni dell'Ottocento di esprimersi con delle "note" critiche a sentenza: poteva giungere a formulare la "massima", ma oltre o non si sentiva o non le era consentito andare³⁶.

In Francia una Restaurazione meno invasiva in proposito ha lasciato spazio ad una cultura giuridica che ha proseguito ad alimentarsi dalle raccolte giurisprudenziali, agguerrite ed in concorrenza fra loro proprio riguardo al metodo collettorio ed in seguito espositivo. Dopo

³⁴ Ivi, p. 6. L'edizione di ogni sentenza del «Supplimento» era impostata, in armonia con l'esempio francese, in tre parti: stato della questione, ricorso, decisione.

³⁵ Ho trattato di queste raccolte o riviste giuridiche private dell'età della Restaurazione nel Congresso della Società italiana di Storia del diritto tenutosi a Roma nel 2004, nell'ambito della mia relazione su *Circolazione delle conoscenze giuridiche nell'età dei codici*, poi edita – con altre – in *Rivista di Storia del diritto italiano*, 81 (2008), pp. 81-101. Ne ha pure fatto un esame approfondito SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., pp. 264-288. Per il Regno di Napoli, da ultimo MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 6-8.

³⁶ Un quadro generale della cultura [non ancora scienza, se non in qualche rara eccezione] in L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, cur. F. Liotta, Monduzzi, Bologna 1999, pp. 281-314 ed in A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 488-493.

che il *Répertoire* del Dalloz nell'edizione definitiva parigina del 1827 ha ormai confermato il sistema alfabetico per materia entro il quale esporre in modo organico l'argomento, collegandovi le relative decisioni, la terza edizione del *Journal du palais* insisteva, nel 1838, sul metodo cronologico, corroborato però da copiosi repertori ed indici per materia, con data, giudici e parti in causa e si è impegnato inoltre nel riprodurre nel primo volume tutti gli *arrêts* della Cassazione sino al 1800, ormai irrimediabilmente integralmente a detta dell'editore³⁷. Il Sirey a sua volta insisteva nel *Recueil* cronologico suddiviso in "parti" (che ha fatto la sua fortuna), ma il Dalloz³⁸ dal 1825 affiancava alla sua *Jurisprudence générale du Royaume*, cronologica e per parti, un poderoso *Répertoire méthodique et alphabétique*, che lo avvicinava ad un dizionario enciclopedico (simile a quello ormai non più aggiornato del Merlin). Accanto alla ricca produzione dei *Commentaires* ai codici la dottrina francese affiancava quindi questo lavoro degli "arrêlistes" di raccolta delle decisioni ma spesso pure di annotazione critica o utilizzazione scientifica delle "massime" ormai elaborate e contribuiva quindi all'individuazione di quei principi che affiancavano o integravano le enunciazioni dei codici. Gli "arrêlistes," secondo il direttore del *Journal du palais* Ledru Rollin, raccoglievano l'insegnamento di quella giurisprudenza che sapeva interpretare le nuove esigenze emergenti dalla società e che rappresentavano «le progrès» e l'avvenire: «tel a été en France le rôle civilisateur de la jurisprudence», di cui il Ledru Rollin offriva vari esempi contemporanei, specie in ambito commerciale³⁹.

In Italia l'atmosfera politica della Restaurazione consentiva la traduzione delle opere straniere, specie in quegli Stati – come il Regno delle Due Sicilie ed il Lombardo-Veneto – che avevano adottato subito dopo la pace di Vienna il diritto codificato⁴⁰. Altrove il ritorno, più o

³⁷ Cfr. *supra*, nn. 11 e 13.

³⁸ La famiglia Dalloz ha chiamato ormai, accanto ai fondatori, altri propri membri, che proseguiranno a lungo il lavoro dei predecessori, prima affiancandoli e poi sostituendoli, praticamente per tutto l'Ottocento e pure oltre.

³⁹ LEDRU ROLLIN, *Coup d'oeil sur les praticiens, les arrêlistes et la jurisprudence*, in *Journal du palais...1838* (cfr. *supra*, nota 13), p. XVII, con esempi alle pp. XVII-XIX [ma con affermazioni nelle pagine precedenti come minimo molto opinabili sul piano storico-giuridico].

⁴⁰ Ciò spiega perché, dopo il periodo napoleonico, le traduzioni di raccolte giurisprudenziali o di commento riportate dal Repertorio a suo tempo redatto da Maria

meno lungo, dell'antico sistema del diritto comune, tornava a non prevedere la pubblicità e motivazione della sentenza. La situazione più curiosa era quella del Regno di Sardegna, ove erano in vigore tre ordinamenti diversi: quello specifico per l'isola di Sardegna frutto dell'accordo settecentesco con la Spagna, quello degli "antichi Stati di terraferma" ritornati alle "Regie costituzioni" sabaude del 1770 sovrapposte ai principi del diritto comune, quella del Genovesato in cui erano rimasti in vigore i codici civile e commerciale francesi: proprio qui da 1826 si è sviluppata quella *Giurisprudenza dell'Eccellentissimo Reale Senato di Genova*⁴¹, che – ispirata all'esempio francese del Sirey – è durata con fascicoli mensili sino al 1848 sotto la guida intelligente dell'avv. Niccolò Gervasoni⁴² ed è stata illustrata con perspicace efficacia quasi un ventennio fa da Lorenzo Sinisi⁴³, mentre a Torino il persistente sospetto del Senato di Piemonte faceva protrarre ogni progetto innovativo e ritardava sino al 1837 l'adozione di un codice civile⁴⁴. Ben prima ci erano giunti il Regno delle Due Sicilie della restaurata dinastia borbonica e il ducato di Parma di Maria Luigia: proprio in questi due Stati si svilupperanno significative raccolte giurisprudenziali private, sempre sul modello francese, che offriranno con le loro "massime" giurisprudenziali un aiuto interpretativo ed innovativo nell'applicazione quotidiana in specie del codice civile⁴⁵. Si trattava di un onesto lavoro di compilazione che consentiva alla "giurisprudenza" giudicante di collaborare alla formazione dei principi giuridici sulla base della ragionevolezza delle "massime" elaborate, non certo in seguito all'antecedente sistema autoritario del "precedente"...

Anche in Piemonte qualcosa, dopo la codificazione albertina, si è

Teresa Napoli (cfr. *supra*, nota 17) siano effettuate soprattutto a Napoli ed a Milano (con alcuni casi a Palermo ed a Venezia).

⁴¹ *Giurisprudenza dell'Eccellentissimo Reale Senato di Genova ossia collezione delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile, commerciale, di procedura e criminale*, stamperia Carniglia, Genova 1826-1848 (a fascicoli mensili).

⁴² Sull'importante personaggio cfr. SINISI, *Niccolò Gervasoni*, cit., pp. 23-52.

⁴³ SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., pp. 289-373.

⁴⁴ G.S. PENE VIDARI, *L'attesa dei codici nello Stato sabaudo della Restaurazione*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, 68 (1995), pp. 107-152.

⁴⁵ MASTROBERTI, *Il "culto" della sentenza tra Ottocento e Novecento*, cit., pp. 6-8 per il Regno delle Due Sicilie; per il Ducato di Parma [e poi quello di Modena], cfr. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, cit., pp. 272-273.

mosso. Ne sono una testimonianza gli *Annali di Giurisprudenza*, metà dedicati ed articoli veri e propri, metà alle decisioni giurisprudenziali, che peraltro la magistratura locale nel suo complesso non gradiva vedere pubblicizzate: si è comportata quindi in modo ostruzionistico riuscendo alla fin fine a far fallire dopo un po' di anni l'iniziativa⁴⁶. Con le riforme albertine del 1847, l'abolizione della censura e l'istituzione della Corte di Cassazione, i secolari Senati sabaudi sono stati ridimensionati; soprattutto il nuovo clima di euforia maturato nel 1848 ha portato peraltro all'avvio, con altro slancio risorgimentale, di una nuova rivista giurisprudenziale patrocinata da Filippo Bettini e sostenuta dalla capacità di diffusione editoriale di Giuseppe Pomba, di cui ho già parlato in altra sede⁴⁷ e con la cui menzione penso di poter concludere questo primo contributo⁴⁸ condotto più coi ricordi che con nuovi impossibili approfondimenti.

⁴⁶ PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, cit., p. 219.

⁴⁷ G.S. PENE VIDARI, *Filippo Bettini e la sua raccolta di giurisprudenza*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento*, cit., pp. 95-124.

⁴⁸ Si tratta, come noto, della *Giurisprudenza degli Stati sardi* avviata nel 1848 ed edita col primo fascicolo nel 1850, divenuta in seguito "*Giurisprudenza italiana*", tuttora esistente. Ma questo è un altro discorso, anche per le implicazioni più recenti sull'utilizzazione dei "massimari giurisprudenziali".